

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

**Sede operativa nazionale**

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

**Codice Fiscale 97207870581****Roma, 25 Febbraio 2014****NOR14087  
SM**

**Oggetto: Codice della strada. Dati anagrafici riportati sui documenti esibiti da cittadini stranieri, per richiedere il rilascio di titoli abilitativi alla guida. Chiarimento del Ministero dei Trasporti.**

Con circolare prot.3877 del 19 Febbraio 2014, il Ministero dei Trasporti ha fornito dei chiarimenti a proposito del rilascio, in Italia, di titoli abilitativi alla guida (comprese le richieste di conversione e di duplicato della patente) a favore di cittadini stranieri nati all'estero, quando la documentazione esibita (passaporto -o altro documento equipollente - e permesso di soggiorno, oppure carta di identità) non riporti il luogo di nascita oppure evidenzii località discordanti.

Partendo dal presupposto che non è obbligatorio esibire il certificato di nascita sia per l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente che per il rilascio del permesso di soggiorno (per cui, sulla carta di identità, questa informazione può anche non comparire), agli Uffici della motorizzazione possono presentarsi queste tre situazioni:

1. luogo di nascita che risulta da uno dei predetti documenti. Esso verrà riportato tal quale sulla documentazione utile al rilascio del titolo di guida;
2. luogo di nascita che non compare in nessuno dei documenti esibiti. Nel campo dedicato a questa informazione sarà riportato lo Stato di provenienza del cittadino straniero, ricavato dai citati documenti;
3. divergenza tra i dati anagrafici riportati sui documenti prodotti. Gli Uffici della motorizzazione inviteranno il cittadino straniero ad interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e/o della questura che li hanno rilasciati per acquisire i necessari chiarimenti e, eventualmente, far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno. Tra le ipotesi di discordanza – ha aggiunto il Ministero – non rientra l'indicazione di alcuni dati in lingua estera sul passaporto ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno; in questo caso, sulla documentazione utile al procedimento saranno riportati i dati del permesso di soggiorno.

La nota del Ministero di Trasporti è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.